



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°33 del 28/08/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

100) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SIMONE BARNI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SSD COLLEFFERRO CALCIO ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F. E ALL'ART.39 LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DI RAFFAELLO CECCARONI PRESIDENTE DELLA SSD COLLEFFERRO CALCIO ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.39, LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ SSD COLLEFFERRO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta del sig. Ceccaroni Raffaello, Presidente della società S.S.D. Colleferro Calcio, il quale nella stagione 17/18 ed in quella 18/19 avrebbe consentito al sig. Barni Simone di svolgere l'attività di allenatore della squadra categoria giovanissimi regionali, pur non avendone il titolo, in quanto tecnico non abilitato.

Vista la comunicazione di conclusioni indagini, la stessa ritualmente notificata ai sigg. Ceccaroni e Barni, così come alla società Colleferro Calcio, al fine di permettere ai deferiti tutti di presentare eventuali memorie difensive.

Visto che nessuno, in tale sede, ha presentato memorie difensive.

Considerato altresì che l'indagine espletata dalla Procura Federale ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti e delle violazioni ascritte ai deferiti.

Per tutto quanto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Ceccaroni Raffaello, Presidente della società S.S.D. Colleferro Calcio e la stessa società SSD Colleferro Calcio oltre che il Sig. Barni Simone.

All'udienza del 30.07.2020 era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati nei seguenti modi:

al sig. Barni Simone, mesi sei di inibizione;

al sig. Ceccaroni Raffaello, mesi sei di inibizione;

alla società S.S.D. Colleferro Calcio, euro 600,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni tenuto conto della reale entità dei fatti addebitati nonché di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale.

Pertanto, per tutto quanto sopra detto, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di sanzionarli come segue:

- Barni Simone, mesi 3 di inibizione;
- Ceccaroni Raffaello, mesi 3 di inibizione;
- SSD Colleferro Calcio, ammenda euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

104) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LEONI MIRKO, TESSERATO NELLA S.S. 2017-18 PER LA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY (ORA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM), PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART.40, CO.1 LETTERA EC DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (NORMA CITATA DEL R.S.T. OGGI, RISPETTIVAMENTE, TRASFUSA NELL'ART.39, COMMA 1, LETTERA FD DEL PREDETTO REGOLAMENTO), DEL SIG. BASTIANELLI LUIGI, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY (ORA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM) ALL'EPOCA DEI FATTI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART.40., CO.1 LETTERA EC DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (NORMA CITATA DEL R.S.T. OGGI, RISPETTIVAMENTE, TRASFUSA NELL'ART. 39, COMMA 1, LETTERA FD DEL PREDETTO REGOLAMENTO) E DELLA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM (GIÀ A.S.D. FORTITUDO ACADEMY), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4., COMMA 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 182 pfi18-19 avente ad oggetto "Mancata indicazione di un tecnico abilitato dal Settore Tecnico della FIGC in n. 6 distinte di gara da parte della società Fortitudo Academy – Giovanissimi Regionali gare 14.01.18- 25.02.18", con la quale veniva segnalato che nel corso della Stagione sportiva 2017/2018 da parte del Presidente dell'A.I.A.C Lazio alla Procura Federale la società Fortitudo Academy la quale, insieme al Sig. Bastianelli Luigi rappresentante legale, aveva consentito o comunque non impedito nel corso della S.S. 17/18 al Sig. Leoni Mirko, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta a nessun albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere di fatto l'attività di allenatore in favore della squadra per le gare svoltesi nel periodo 14.01.18-25.02.18.

La Procura, accertato che il Sig. Bastianelli Luigi, rappresentante legale della società A.S.D. Fortitudo Academy consentiva tali comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dal Sig. Mirko Leoni, tale condotta idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Bastianelli Luigi poiché contraria al dovere di lealtà, probità e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4 co. 1 del C.G.S. ed art. 1 bis co. 1 C.G.S..

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati; preso atto che la Società A.S.D. Fortitudo Academy Velitrum presentava memoria difensiva e avanzava richiesta di essere sentita.

Tutto ciò premesso, ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Bastianelli Luigi e Mirko Leoni la società A.S.D. Fortitudo Academy Velitrum per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolamentari a loro addebitate con responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 del C.G.S. a carico della suddetta società e per i comportamenti posti in essere dal proprio rappresentante legale.

Il giorno 30.07.2020 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale con il Presidente Proietti Livio ed i componenti Di Mattia, Goldoni, Torella e Zaccagnini. Per la Procura Federale era presente l'Avv. Bevivino Francesco, mentre per i deferiti nessuno è comparso.

La Procura Federale insisteva nel deferimento del proc. N. 13921/ 182, 2019/2020 per le seguenti sanzioni:

mesi 3 di inibizione per Leoni Mirko

mesi 3 di inibizione per Bastianelli Luigi

euro 600,00 di ammenda per la Società ASD Fortitudo Academy.

Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo appaiono emergere i seguenti comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dai predetti soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata. Ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte per aver consentito e autorizzato

il dirigente della società il Sig. Leoni Mirko sprovvisto del titolo specifico, a svolgere la funzione di allenatore della ASD Fortitudo Academy, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS e, per l'effetto

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di sanzionarli come segue:

- Bastianelli Luigi, mesi 2 di inibizione;
- Leoni Mirko, mesi 2 di inibizione;
- ASD Fortitudo Academy Velitrum, ammenda euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 28 agosto 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli